

tema di oneri condominiali è necessario distinguere tra spese effettuate per la conservazione dell'immobile e spese funzionali al godimento dello stesso.

Precisa infatti che: “gli oneri per la conservazione del bene condominiale, sono dovuti in ragione dell'appartenenza e si dividono in proporzione alle quote, indipendente dal vantaggio soggettivo connesso alla destinazione della parte comune alle esigenze di singoli piani o porzioni di essi, in quanto necessarie a custodire e preservare il bene comunque in modo che perduri nel tempo senza deteriorarsi.

Le spese d'uso, invece, vanno ripartite in proporzione tra i condomini poiché originano dal godimento soggettivo e personale riguardando l'utilità che la cosa comune offre in concreto.”

Nel caso esaminato, dunque, i Giudici di Merito hanno correttamente identificato l'esatta natura dei costi di manutenzione qualificandoli come spese di conservazione, la cui ripartizione prescinde dall'effettivo utilizzo.

Pertanto i Giudice della Cassazione rigettano il ricorso del Condomino.

Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico [Avvocato Express](#).

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/condominio-ecco-chi-paga-le-spese-condominiali/84820>

